



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
VIGODARZERE

Via Ca' Zusto 8
35010 VIGODARZERE (PD)
C.F. 80029300284
J 049.8159369
pdic86500c@istruzione.it
www.icvigodarzere.edu.it

prot. n. 1933/IV.1

H:\DB\BOX\2024-2025\PTOF-POF\Atto di indirizzo\integrazione atto di indirizzo.doc

Vigodarzere 13 marzo 2025

Agli insegnanti

Al personale dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari

All'Albo

Istituto Comprensivo di Vigodarzere

e p.c. Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo di Vigodarzere

OGGETTO: integrazione all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; in particolare, il novellato articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.";

VISTO il novellato comma 5 del citato articolo 2, che prevede che "la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.";

VISTO il comma 2 bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, recante "Adozione dei modelli di certificazione delle competenze";

VISTA l'OM n.3 del 9.01.2025 recante "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";

VISTA la Nota MIM n. 2867 del 23.01.2025 recante "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria";

CONSIDERATA la necessità di procedere all'integrazione del PTOF con i nuovi criteri di valutazione indicati;

EMANA

la seguente integrazione all'Atto di Indirizzo per l'elaborazione da parte del Collegio dei docenti dei criteri di valutazione degli apprendimenti della scuola primaria e dei criteri di valutazione del voto di comportamento della scuola secondaria di primo grado, sulla base delle novità normative intervenute.

A tal fine il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni:

SCUOLA PRIMARIA

- a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria dovrà essere espressa, per ciascuna delle discipline previste dal curriculum scolastico, comprese quelle relative all'insegnamento trasversale di educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92), attraverso l'utilizzo di giudizi sintetici;
- I giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina, ivi inclusa l'educazione civica, saranno i seguenti, in ordine decrescente:
 - a) Ottimo
 - b) Distinto
 - c) Buono
 - d) Discreto
 - e) Sufficiente
 - f) Non sufficiente
- Questi giudizi dovranno essere correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, nell'ottica di una valutazione formativa che favorisca e valorizzi il miglioramento continuo;
- Ogni istituzione scolastica avrà facoltà di riportare nel documento di valutazione anche i principali obiettivi di apprendimento definiti nel curriculum di istituto per ciascuna disciplina;
- La valutazione in itinere, che riguarda il progresso degli studenti durante l'anno scolastico, verrà espressa con modalità che il docente riterrà più adeguate per restituire agli alunni un'idea chiara e comprensibile del livello di padronanza dei contenuti oggetto di valutazione in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;

- La valutazione del comportamento degli studenti sarà espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico da riportare nel documento di valutazione, come previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto di valutazione;
- Per quanto riguarda la descrizione del processo e del livello complessivo di sviluppo degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica o l'attività alternativa, si farà riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto di valutazione;
- Nel caso degli alunni con disabilità certificata, la valutazione sarà correlata agli obiettivi definiti nel piano educativo individualizzato, come stabilito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, si farà riferimento al piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe, in base alla legge 8 ottobre 2010, n. 170;
- Per garantire una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva riguardo la valutazione del percorso scolastico saranno adottate modalità di interazione con le famiglie, anche mediante l'uso del registro elettronico, assicurando un costante dialogo tra insegnanti e famiglie.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

- Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa con voto in decimi.
- Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico;
- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato per gli alunni ai quali è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

La presente integrazione all'Atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisita agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicata all'albo on line della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Laura Angelini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate